

FONDI POSIZIONE

Il metodo di decurtazione operato era fuori legge

Avevamo e abbiamo ottenuto ragione

FVM e Anaa stanno portando avanti da tempo la battaglia per il riconoscimento di un'illegittima decurtazione, operata da tutte le Aziende sanitarie, dall'anno 2011, sul "fondo di posizione" della dirigenza medica e veterinaria, a causa dell'errata applicazione dell'art. 9 co. 2 bis DL 78/2010 (conv. L. 122/2010); il quale disponeva che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio" (!) doveva essere «[...] [...] ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio». Occorreva quindi tener conto che il nostro CCNL, diversamente da quello di altre aree dirigenziali, i cui dispositivi fanno gravare sui fondi solo retribuzioni accessorie, prevede che il "fondo di posizione" sia destinato, per ben il 75% circa, al pagamento di voci retributive fondamentali; e decurtare perciò soltanto quella parte, limitata al 25% circa, destinata appunto ai trattamenti accessori. Invece, a causa di una Circolare applicativa fuorviante, che non teneva conto della succitata peculiarità, tutte le Aziende sanitarie decurtarono erroneamente l'intero fondo.

Una recente sentenza

Dopo che la Corte d'Appello di Torino (Sent. n. 131/2019) ha stigmatizzato con chiarezza detto errore, il G.O. del Lavoro di Torino, con Sentenza n. 567/2020, in linea con tale pronuncia ha riaffermato, circa la corretta applicazione del menzionato art. 9, che «*il comma 1 del medesimo articolo si occupa del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti [...] ivi compreso il trattamento accessorio; le espressioni utilizzate dal legislatore nei due com-*

mi in esame paiono di solare chiarezza letterale, anzi, nel primo comma sono quasi ridondanti laddove si specifica che il trattamento economico complessivo comprende quello accessorio; ne deriva che quando al comma 2 bis si scrive trattamento accessorio, il dato letterale è assolutamente sufficiente a manifestare la volontà del legislatore di porre una disciplina specificamente circoscritta a una sola delle componenti del trattamento economico e non al suo complesso; è dirimente, quindi, il richiamo al primo criterio ermeneutico posto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale dove è statuito che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse». Avviate a suo tempo le necessarie azioni di costituzione in mora, e data la citata Sentenza d'Appello, diverse cause sono quindi state ulteriormente sostenute in Piemonte anche da FVM, ottenendo già altre due sentenze dello stesso segno. Quanto ivi statuito si ripercuote ovviamente e pesantemente sulla formazione dei fondi di un decennio, sicché a tutti i medici e veterinari spettano rilevanti conguagli retributivi. Ora ci attenderemmo perciò che tutte le amministrazioni prendessero atto della necessità di rimediare in modo conforme alla legge, evitando di sostenere ancora contenziosi temerari ovvero dar luogo a decine di cause che non hanno ragion d'essere, visto come la norma in questione è risultata di lampante lettura a diversi Giudici; i quali hanno infatti tutti confermato come fosse sufficiente, e perciò sia necessario, attenersi alla "lettera della legge", in questo caso davvero chiara.